



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

Commissione per gli affari esteri

---

**2010/0051(COD)**

23.6.2010

## **PARERE**

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Gabriele Albertini

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 291 del TFUE sancisce che, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione e le competenze di esecuzione sono conferite alla Commissione, l'esercizio di tali competenze di esecuzione è sottoposto al controllo esclusivo degli Stati membri. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri. L'articolo 291 del TFUE è chiaro: solo gli Stati membri hanno la facoltà di controllare l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Ciò non toglie che il Parlamento non possa intervenire qualora l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione contrasti con l'intenzione del legislatore. Il Parlamento si riserva infatti la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione in qualsiasi momento durante o dopo il processo finalizzato all'adozione di misure di esecuzione. Allo stesso modo, il Parlamento può, in qualsiasi momento, adottare una risoluzione per segnalare alla Commissione eventuali problemi legati al progetto di misure di esecuzione, indipendentemente dal fatto che il testo della proposta della Commissione contenga o meno un riferimento esplicito. Parallelamente, come dimostrato dalla causa C-403/05 dinanzi alla Corte di giustizia<sup>1</sup>, **nei casi in cui la Commissione non tenga in debita considerazione le osservazioni e le preoccupazioni del Parlamento, quest'ultimo ha la facoltà di presentare un ricorso di annullamento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora ritenga che la Commissione abbia esulato dalle proprie competenze di esecuzione.** In tal modo è garantita l'integrità delle prerogative di colegislatore del Parlamento. Ciononostante, affinché il Parlamento possa esercitare in modo efficace e tempestivo le proprie prerogative, è essenziale che la Commissione informi attivamente il Parlamento in merito a ogni progetto di misure, progetto di misure modificato o progetto di misure definitivo che intende adottare, conformemente all'articolo 291 del TFUE. Successivamente, una volta che tali progetti di misure, progetti di misure modificati o progetti di misure definitivi diventano disponibili, la Commissione dovrebbe trasmetterli formalmente al Parlamento europeo, integrando l'obbligo, già imposto alla Commissione, di fornire informazioni attraverso il registro "comitatologia". Infine, alla luce della specificità e della sensibilità politica degli atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna e in linea con la pratica stabilita attraverso il dialogo di controllo democratico, il Parlamento dovrebbe avere la possibilità di contribuire al processo volto a definire il contenuto dei progetti di atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna.

## EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

---

<sup>1</sup> GU C 315 del 22.12.2007, pag. 8.

## **Emendamento 1**

### **Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) La Commissione dovrebbe trasmettere formalmente al Parlamento europeo, non appena sono disponibili, il progetto di misure, le eventuali versioni modificate di tale progetto di misure nonché il progetto definitivo di misure a seguito della presentazione del parere del comitato competente.***

*Motivazione*

*È essenziale che la Commissione informi attivamente il Parlamento in merito a ogni progetto di misure, progetto di misure modificato o progetto di misure definitivo che intende adottare conformemente all'articolo 291 del TFUE.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 ter) Per quanto riguarda gli atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna, il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato dalla Commissione durante il processo che porta alla presentazione dei progetti di detti atti di esecuzione o di eventuali versioni modificate dei medesimi.***

*Motivazione*

*Alla luce della specificità e della sensibilità politica degli atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna e in linea con la pratica stabilita attraverso il dialogo democratico di controllo, la Commissione dovrebbe consultare il parlamento durante il processo che porta alla presentazione dei progetti di detti atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(12 bis) Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno per proprio conto, possono trasmettere alla Commissione, in qualunque fase della procedura, le osservazioni che ritengano opportune sul progetto di misure, sulle eventuali versioni modificate di tale progetto di misure nonché sul progetto definitivo di misure a seguito della presentazione del parere del comitato competente.***

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, occorrerebbe ribadire che il Parlamento e il Consiglio, in quanto colegislatori, conservano sempre la possibilità, ciascuno per proprio conto, di trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione in qualsiasi fase del processo che porta all'adozione di misure di esecuzione, se lo ritengono opportuno.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(12 ter) Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno per proprio conto, possono trasmettere alla Commissione le proprie osservazioni sulle misure di esecuzione in qualsiasi momento dopo l'adozione delle medesime.***

*Motivazione*

*A fini di chiarezza, occorrerebbe ribadire che il Parlamento e il Consiglio, in quanto colegislatori, conservano sempre la possibilità, ciascuno per proprio conto, di trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione anche dopo l'adozione delle misure di esecuzione.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 7 bis**

***Atti di esecuzione nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna***

***Quando la Commissione adotta atti di esecuzione nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna, essa consulta il Parlamento europeo durante il processo che porta alla presentazione dei progetti di detti atti di esecuzione o di eventuali versioni modificate dei medesimi in vista della loro trasmissione al comitato competente affinché esso esprima il proprio parere ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5.***

#### *Motivazione*

*Alla luce della specificità e della sensibilità politica degli atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna e in linea con la pratica stabilita attraverso il dialogo di controllo democratico, il Parlamento dovrebbe avere la possibilità di contribuire al processo volto a definire il contenuto dei progetti di atti di esecuzione da adottare nel quadro degli strumenti di assistenza finanziaria esterna.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. La Commissione trasmette formalmente al Parlamento europeo, non appena sono disponibili, il progetto di misure, le eventuali versioni modificate di tale progetto di misure nonché il progetto definitivo di misure a seguito della presentazione del parere del comitato competente ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5.***

### *Motivazione*

*È essenziale che la Commissione informi attivamente il Parlamento in merito a ogni progetto di misure, progetto di misure modificato o progetto di misure definitivo che intende adottare conformemente all'articolo 291 del TFUE. Tale obbligo di informazione si aggiunge a quello già imposto alla Commissione di fornire informazioni attraverso il registro "comitatologia".*

### **Emendamento 7**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:

##### *Emendamento*

1. ***Oltre a rispettare gli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo -1 bis, la Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:***

### *Motivazione*

*È essenziale che la Commissione informi attivamente il Parlamento in merito a ogni progetto di misure, progetto di misure modificato o progetto di misure definitivo che intende adottare conformemente all'articolo 291 del TFUE. Tale obbligo di informazione dovrebbe assolutamente aggiungersi a quello già imposto alla Commissione di fornire informazioni attraverso il registro "comitatologia".*

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***e bis) la posizione dei rappresentanti degli Stati membri e le ragioni alla base delle stesse,***

*Motivazione*

*Il Parlamento europeo (le cui sedute e riunioni di commissione sono tutte pubbliche) deve poter avere accesso alla posizione dei rappresentanti degli Stati membri.*

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il Parlamento europeo *e* il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

*Emendamento*

2. Il Parlamento europeo, il Consiglio *e i parlamenti nazionali* hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

*Motivazione*

*In conseguenza degli emendamenti 6 e 7. È essenziale che la Commissione informi attivamente il Parlamento in merito a ogni progetto di misure, progetto di misure modificato o progetto di misure definitivo che intende adottare conformemente all'articolo 291 del TFUE. Tale obbligo di informazione dovrebbe assolutamente aggiungersi a quello già imposto alla Commissione di fornire informazioni attraverso il registro "comitatologia".*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b>	JURI
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	AFET 24.3.2010
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Gabriele Albertini 14.4.2010
<b>Esame in commissione</b>	22.6.2010
<b>Approvazione</b>	22.6.2010
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 53 -: 1 0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Arnaud Danjean, Mário David, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Nikolaos Chountis, Véronique De Keyser, Liisa Jaakonsaari, Evgeni Kirilov, Doris Pack, Teresa Riera Madurell, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, György Schöpflin, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Luis Yáñez-Barnuevo García